

Assolto il lavoratore che ingiuria e minaccia via sms il datore di lavoro che non versa gli stipendi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 48245 del 15 Novembre 2016, ha definito che la vicinanza temporale tra il dovuto ma mancato pagamento delle prestazioni da parte del datore di lavoro al proprio dipendente, qualificato comportamento oggettivamente ingiusto e la reazione del lavoratore, concretizzatasi in messaggi astiosi, fa sì che sussista la causa di non punibilità ex art 599 cod. pen. per il reato di ingiuria.

.....

La Corte Suprema , con la sentenza in oggetto, ha definito che tartassare di messaggi con minacce l'ex datore di lavoro che non ha pagato lo stipendio è uno sfogo legittimo che non configura alcun reato.

Il fatto

Il caso trae origine dalla sentenza con cui la Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado nei confronti di un lavoratore, che era stato assolto dai delitti di ingiuria e minaccia ai danni del suo ex datore di lavoro, per la scriminante della provocazione riguardo al primo e perché il fatto non costituisce reato per il secondo.

Nella fattispecie, il datore di lavoro non aveva retribuito il lavoratore alle proprie dipendenze e, dopo un accordo definito informale, gli aveva corrisposto un assegno, che non aveva potuto incassare perché irregolare. Dopo questo fatto il lavoratore aveva inviato all'ex datore di lavoro una serie di sms, definite in sentenza rancorose.

Avverso la decisione proponeva ricorso il datore di lavoro , lamentando l'erronea applicazione dell'art 599 codice penale e l'illogicità della motivazione, poiché le frasi erano state ritenute in astratto minacciose ma frutto di uno sfogo incontrollato derivante da una situazione esacerbata, al contrario il delitto era da ritenere integrato poiché allo scopo non è necessario che l'intimidazione si verifichi in concreto.

La decisione

La Cassazione respingeva il ricorso.

La Corte, in motivazione, sottolineava innanzitutto la vicinanza temporale tra il dovuto ma mancato pagamento delle prestazioni al lavoratore, qualificato comportamento oggettivamente ingiusto e la sua reazione, concretizzatasi nei messaggi astiosi, convalidando la soluzione data dal primo giudice circa la sussistenza della causa di non punibilità ex art 599 cod. pen. per il reato di ingiuria.

Quanto alle minacce, spiegavano i Giudici che la sentenza ne aveva escluso l'effettiva carica intimidatrice, inserendole nel contesto del rapporto estremamente conflittuale creatosi tra l'ex datore di lavoro e l'ex dipendente, in cui il secondo aveva voluto manifestare al primo con rabbia il suo sdegno, piuttosto che esprimere una concreta volontà di ritorsione violenta ai suoi danni.

La motivazione, censurata dall'azienda per illogicità, appariva al contrario secondo la Cassazione plausibile e corretta dal punto di vista giuridico, poiché, in armonia con gli indirizzi precedenti in tema di delitto di minaccia, aveva valutato le concrete circostanze in cui il fatto si era verificato, giudicandolo privo di effettive potenzialità minatorie, in quanto, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., che ha natura di reato di pericolo, è necessario che la minaccia, da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso veniva quindi dichiarato inammissibile.

In definitiva

Con l'interessante sentenza in commento, la Suprema Corte tende una mano al dipendente che, non vedendosi pagare lo stipendio, si sfoga inviando al proprio ex datore di lavoro messaggi sul cellulare anche ingiuriosi e minacciosi, per spingerlo a pagare. Questo comportamento è stato giudicato, infatti, dalla Corte frutto unicamente di una comprensibile reazione ad una provocazione e quindi, tutto sommato, può essere perdonato.

In altre parole la pronuncia contiene un'aperta giustificazione per il comportamento reattivo del dipendente, visto come parte debole del rapporto contrattuale con l'azienda, specie se quest'ultima non adempie a un bene essenziale alla vita come lo stipendio.

Tutto considerato, pertanto, anche se la condotta tenuta dal lavoratore è certamente poco elegante, essa non è punibile, in quanto, in relazione alle minacce, la sentenza ne ha escluso l'effettiva carica intimidatrice, inserendole nel contesto del rapporto estremamente conflittuale creatosi tra l'ex datore di lavoro e l'ex dipendente, in cui il secondo aveva voluto manifestare al primo con rabbia il suo sdegno, piuttosto che esprimere una concreta

volontà di ritorsione violenta ai suoi danni. Tali circostanze ne hanno, nel caso concreto, escluso le potenzialità minatorie.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)